



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il commercio internazionale

2011/0238(COD)

30.1.2012

PARERE

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore dell'energia (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

Relatore per parere: Yannick Jadot

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Considerando che l'UE, per un lungo periodo di tempo, continuerà ad essere un importatore netto di energia, la politica commerciale della Commissione deve garantire condizioni favorevoli per il commercio di prodotti energetici. Nel conseguimento di tale obiettivo è supportata dagli Stati membri, che concludono accordi intergovernativi con paesi terzi, spesso riguardanti anche condizioni commerciali e investimenti in infrastrutture energetiche fisse. Sebbene tali aspetti avrebbero potuto giustificare l'estensione della base giuridica della decisione all'articolo 207 del TFUE, va riconosciuto che l'obiettivo della decisione è principalmente quello di istituire un sistema di scambio di informazioni volto a garantire il corretto funzionamento del mercato interno nonché una maggior sostenibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Pertanto, la base giuridica della decisione è l'articolo 194 del TFUE. L'istituzione di un meccanismo per lo scambio di informazioni relativamente agli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore dell'energia serve quindi, in primo luogo, a conseguire gli obiettivi della politica energetica dell'Unione europea.

Lo scambio di informazioni proposto fra gli Stati membri e il sostegno coordinato da parte della Commissione europea permetterebbero di **rafforzare il mercato interno** garantendo la corretta attuazione della legislazione, come ad esempio il terzo pacchetto energetico. La proposta fornisce uno strumento atto a ridurre la pressione sugli Stati membri affinché accettino, negli accordi intergovernativi, concessioni alle regole che sarebbero incompatibili con il diritto dell'UE. Migliori informazioni e la conoscenza degli sviluppi normativi faciliterebbero altresì la formulazione della politica commerciale della Commissione nei confronti dei grandi paesi fornitori di energia, quali la Russia.

Tale meccanismo contribuirebbe inoltre ad **aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti** all'UE mediante il coordinamento degli sforzi degli Stati membri durante i processi negoziali. Esso sostiene l'istituzione dei meccanismi di solidarietà previsti dal regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas fornendo informazioni circa la quantità e le fonti dell'energia importata, in modo tale da permettere alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas di diventare una realtà per tutti gli Stati membri dell'Unione. Un simile meccanismo aumenta altresì la sicurezza energetica garantendo che tutti gli accordi siano interamente compatibili con il mercato interno dell'energia dell'Unione e con il diritto dell'UE e fornendo pertanto un quadro giuridico stabile, indispensabile per gli investimenti effettuati. Tale aspetto va anche nell'interesse delle competenze dell'UE in materia di politica commerciale e degli investimenti. Considerando che l'UE spende più di 400 miliardi di EUR l'anno per importare energia, è necessario ridurre il debito energetico dell'UE nei confronti dell'estero e aumentare la sua indipendenza geopolitica e la sicurezza energetica. Il meccanismo per lo scambio di informazioni proposto e gli sforzi paralleli degli Stati membri al fine di conseguire l'obiettivo minimo di risparmio energetico del 20% permetteranno di ridurre di almeno 50 miliardi di EUR l'anno il trasferimento di ricchezza dalle economie dell'UE ai paesi produttori di energia e di accrescere la sicurezza energetica dell'Unione.

Il meccanismo per lo scambio di informazioni dovrebbe inoltre **migliorare la sostenibilità** allineando le decisioni di investimento nel settore dell'energia agli obiettivi a lungo termine dell'UE in materia di energia e di clima ed evitando la duplicazione delle infrastrutture di trasporto dell'energia. Alla luce dei lunghi cicli di investimento e della durata di queste infrastrutture, la loro duplicazione non solo potrebbe portare a inefficienze e alla dipendenza

da una capacità di combustibile fossile eccessiva, che sarebbe superflua nel quadro di una futura economia sostenibile dell'UE, ma risulterebbe anche inefficiente a livello economico, comportando costi aggiuntivi. Una simile situazione era già stata preannunciata dal Parlamento europeo nella relazione Bendtsen¹, in cui si affermava che il risparmio energetico rappresenta un elemento fondamentale ai fini dell'aumento della sicurezza degli approvvigionamenti, poiché il conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico del 20% permetterebbe di risparmiare una quantità di energia pari a quella fornita da quindici gasdotti Nabucco. L'obiettivo finale deve essere quello di permettere a tutte le imprese e ai consumatori degli Stati membri di trarre vantaggio da un approvvigionamento di energia sostenibile e sicuro a prezzi accessibili.

Gli emendamenti presentati sostengono la proposta della Commissione a tal fine, mantenendo nel contempo l'autonomia degli Stati membri nella negoziazione degli accordi con paesi terzi.

Una **verifica di compatibilità ex-ante** relativa alla negoziazione degli accordi intergovernativi costituisce il modo più efficace di creare la certezza necessaria per quanto concerne la compatibilità degli accordi con il diritto dell'Unione e gli obiettivi politici a lungo termine. La sua efficacia è subordinata alla necessità che la Commissione esamini, come regola generale, i **nuovi accordi** prima della loro conclusione. Se saranno gli stessi Stati membri a garantire la compatibilità giuridica e una maggiore sicurezza e sostenibilità degli approvvigionamenti, la Commissione ha il dovere di eseguire una valutazione e di proporre le eventuali modifiche necessarie mediante un parere. Lo Stato membro interessato riceverà in tempo tali raccomandazioni, al fine di evitare incertezze giuridiche, decisioni scoordinate, non sostenibili e con basi economiche inadeguate nonché l'avvio di possibili procedimenti di infrazione da parte della Commissione.

Analogamente, gli **accordi vigenti** dovrebbero essere sottoposti a valutazione da parte della Commissione e oggetto di commenti riguardanti le possibili incompatibilità con il diritto dell'Unione, così da poter essere rinegoziati adeguatamente dagli Stati membri. Non va tuttavia previsto un nuovo processo di autorizzazione formale degli accordi esistenti o di quelli nuovi, poiché in tal modo si appesantirebbe eccessivamente la decisione proposta.

Per non gravare indebitamente sulle imprese e sugli Stati membri, è inoltre necessario che la Commissione adotti un approccio sistematico e coerente nell'elaborare il proprio parere, soprattutto per quanto concerne tutte le disposizioni giuridiche dell'UE. Ogni **deroga in materia di accesso di terzi** deve essere valutata sulla base di un quadro giuridico solido nell'ambito della politica di concorrenza ed essere concepita a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE, in particolare dei consumatori di energia, che dovrebbero beneficiare appieno del mercato dell'energia liberalizzato. Questo dovrebbe essere l'obiettivo del meccanismo proposto per un migliore scambio di informazioni.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla revisione del Piano d'azione per l'efficienza energetica (2010/2107(INI)).

Emendamento 1

Proposta di decisione Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia prevede che l'energia importata nell'Unione da paesi terzi sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell'energia. Un mercato interno dell'energia che non funziona correttamente pone l'UE in una posizione vulnerabile per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Un elevato grado di trasparenza per quanto riguarda gli accordi fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di energia consentirebbe all'Unione di prendere misure coordinate, in uno spirito di solidarietà, al fine di garantire che tali accordi siano conformi alla normativa dell'Unione europea e garantiscano effettivamente l'approvvigionamento energetico.

Emendamento

(3) L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia prevede che l'energia importata nell'Unione da paesi terzi sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell'energia. Un mercato interno dell'energia che non funziona correttamente pone l'UE in una posizione vulnerabile per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Un elevato grado di trasparenza per quanto riguarda gli accordi fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di energia consentirebbe all'Unione di prendere misure coordinate, in uno spirito di solidarietà, al fine di garantire che tali accordi siano conformi alla normativa dell'Unione europea e garantiscano effettivamente l'approvvigionamento energetico, ***evitando nel contempo l'accumulo di capacità eccedentaria, garantendo pertanto l'efficienza economica, la sostenibilità e prezzi al consumo equi.***

Emendamento 2

Proposta di decisione Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) È opportuno che la Commissione garantisca che gli interessi dei consumatori europei siano rispettati, sottolineando l'importanza della compatibilità degli accordi intergovernativi nel settore dell'energia con il diritto dell'Unione europea e in particolare con la legislazione sul mercato

interno dell'Unione europea, incluse le disposizioni sull'accesso di terzi contenute nella legislazione dell'Unione europea sul mercato interno dell'energia.

Emendamento 3

Proposta di decisione Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È opportuno escludere dal sistema di scambio di informazioni istituito dalla presente decisione gli accordi intergovernativi che devono essere integralmente notificati alla Commissione sulla base di altri atti dell'Unione, quali il [regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti].

Emendamento

(5) È opportuno escludere dal sistema di scambio di informazioni istituito dalla presente decisione gli accordi intergovernativi che devono essere integralmente notificati alla Commissione sulla base di altri atti dell'Unione, quali il [regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti]. ***La Commissione dovrebbe tuttavia procedere a un'analisi degli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative all'energia in essi contenute, che hanno rilevanza per il campo di applicazione della presente decisione, presentando una relazione agli Stati membri e al Parlamento.***

Emendamento 4

Proposta di decisione Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno che la Commissione, ***di propria iniziativa o su richiesta dello Stato membro che ha negoziato l'accordo intergovernativo, abbia il diritto di valutare*** la compatibilità dell'accordo

Emendamento

(10) È opportuno che la Commissione ***valuti*** la compatibilità dell'accordo negoziato con il diritto dell'Unione prima della firma dell'accordo ***ed elabori un parere sulla necessità di riaprire i***

negoziato con il diritto dell'Unione prima della firma dell'accordo.

negoziati sulla base delle disposizioni del diritto dell'Unione europea, che dovranno essere tenute in debita considerazione dallo Stato membro interessato.

Emendamento 5

Proposta di decisione Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Dal momento che esistono sia un mercato interno dell'energia sia una strategia energetica comune, gli accordi intergovernativi influiscono sulla politica comune. Per questa ragione è necessario garantire che tali accordi siano compatibili con la strategia politica comune.

Emendamento 6

Proposta di decisione Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Molti accordi in materia di energia comprendono sezioni relative agli investimenti. La Carta dell'energia, ad esempio, contiene norme sugli investimenti. Per questo motivo è necessario garantire la coerenza tra gli accordi in materia di energia e quelli in materia di investimenti. A tale proposito si dovrebbe tenere conto in modo particolare dei diritti e delle raccomandazioni del Parlamento europeo per la futura politica di investimento.

Emendamento 7

Proposta di decisione Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) In sede di coordinamento degli accordi intergovernativi la Commissione europea dovrebbe assumere un ruolo attivo e fungere da promotore, in modo da garantire che tutte le richieste avanzate vengano soddisfatte.

Emendamento 8

Proposta di decisione Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi.

1. La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi, ***al fine di aumentare la sicurezza energetica dell'Unione e migliorare il funzionamento del mercato interno dell'energia nonché l'uniformità e la coerenza dell'azione esterna dell'Unione nel settore dell'energia e di garantire la loro compatibilità con il diritto dell'Unione europea.***

Emendamento 9

Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti e applicati in via provvisoria fra loro e con

1. Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti e applicati in via provvisoria fra loro e con

paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi i loro allegati e altri testi cui fanno esplicito riferimento e tutte le relative modifiche. La Commissione mette i documenti pervenuti a disposizione di tutti gli altri Stati membri in forma elettronica. Gli accordi intergovernativi in vigore o applicati provvisoriamente già trasmessi alla Commissione, a norma del regolamento (UE) n. 994/2010 alla data di entrata in vigore della presente decisione, e che rispettano le prescrizioni del presente paragrafo, si considerano notificati ai fini della presente decisione.

paesi terzi in tutti i loro elementi, compresi i loro allegati e altri testi cui fanno esplicito riferimento e tutte le relative modifiche. La Commissione mette i documenti pervenuti a disposizione di tutti gli altri Stati membri in forma elettronica. ***Entro 12 mesi dal ricevimento dei rispettivi accordi intergovernativi, la Commissione valuta gli accordi che le sono stati comunicati e informa gli Stati membri interessati sulle eventuali incompatibilità dei loro accordi con il diritto dell'Unione europea.*** Gli accordi intergovernativi in vigore o applicati provvisoriamente già trasmessi alla Commissione, a norma del regolamento (UE) n. 994/2010 alla data di entrata in vigore della presente decisione, e che rispettano le prescrizioni del presente paragrafo, si considerano notificati ai fini della presente decisione.

Emendamento 10

Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare un accordo intergovernativo vigente o concludere un nuovo accordo intergovernativo, deve comunicare per iscritto alla Commissione la propria intenzione il più presto possibile prima dell'avvio previsto dei negoziati formali. Le informazioni trasmesse alla Commissione comprendono la documentazione pertinente, una menzione delle disposizioni che saranno oggetto di negoziati, gli obiettivi dei negoziati e altre informazioni pertinenti. In caso di modifica di un accordo esistente, le disposizioni che dovranno essere rinegoziate sono indicate nelle informazioni fornite alla Commissione. La Commissione mette le informazioni pervenute a disposizione di

Emendamento

2. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare un accordo intergovernativo vigente o concludere un nuovo accordo intergovernativo, deve comunicare per iscritto alla Commissione la propria intenzione il più presto possibile ***e in ogni caso entro 3 mesi*** prima dell'avvio previsto dei negoziati formali. Le informazioni trasmesse alla Commissione comprendono la documentazione pertinente, una menzione delle disposizioni che saranno oggetto di negoziati, gli obiettivi dei negoziati e altre informazioni pertinenti. In caso di modifica di un accordo esistente, le disposizioni che dovranno essere rinegoziate sono indicate nelle informazioni fornite alla Commissione. La Commissione mette le informazioni

tutti gli Stati membri in formato elettronico. Lo Stato membro interessato informa regolarmente la Commissione sui negoziati in corso. Su richiesta della Commissione o dello Stato membro interessato, la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

pervenute a disposizione di tutti gli Stati membri in formato elettronico. Lo Stato membro interessato informa regolarmente la Commissione sui negoziati in corso. Su richiesta della Commissione o dello Stato membro interessato, la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

Emendamento 11

Proposta di decisione Articolo 5 – comma unico

Testo della Commissione

La Commissione *può, di propria iniziativa, fino a quattro settimane dopo essere stato informato della chiusura dei negoziati o su richiesta dello Stato membro che ha negoziato l'accordo intergovernativo, valutare* la compatibilità dell'accordo negoziato con il diritto dell'Unione *prima della firma dell'accordo. Qualora la Commissione o lo Stato membro in questione chiedano tale valutazione ex ante dell'accordo intergovernativo negoziato rispetto al diritto dell'Unione, il progetto di accordo intergovernativo negoziato ma non ancora firmato è trasmesso alla Commissione per esame.*

Lo Stato membro interessato si astiene dal firmare l'accordo *per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla presentazione del progetto di accordo intergovernativo.*

D'intesa con lo Stato membro interessato, il periodo d'esame può essere prorogato.

Quando è stata chiesta una verifica della compatibilità, in assenza di un parere della Commissione entro il periodo di esame, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

Emendamento

Gli Stati membri sottopongono all'esame della Commissione i progetti di accordi intergovernativi negoziati ma non ancora firmati. La Commissione valuta, al più tardi entro quattro mesi dalla presentazione del progetto, la compatibilità dell'accordo negoziato con il diritto dell'Unione, *in particolare per quanto concerne il diritto della concorrenza e la legislazione sul mercato interno dell'energia.* Lo Stato membro interessato si astiene dal firmare l'accordo *durante il periodo d'esame.* D'intesa con lo Stato membro interessato, il periodo d'esame può essere prorogato. In assenza di un parere della Commissione entro il periodo di esame, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

Emendamento 12

Proposta di decisione Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Qualora la valutazione di un progetto di accordo intergovernativo dia luogo a un parere negativo, la Commissione indica possibili soluzioni o specifica le necessità di rinegoziazione, che dovranno essere tenute in debita considerazione dallo Stato membro interessato.

Emendamento 13

Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione agevola il coordinamento fra gli Stati membri al fine di:

1. La Commissione agevola **e promuove** il coordinamento fra gli Stati membri al fine di:

Emendamento 14

Proposta di decisione Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sulla base delle migliori prassi, elaborare clausole standard il cui uso garantirebbe la piena conformità dei futuri accordi intergovernativi con la legislazione dell'UE nel settore dell'energia.

c) sulla base delle migliori prassi, elaborare clausole standard il cui uso garantirebbe la piena conformità dei futuri accordi intergovernativi con la legislazione dell'UE nel settore dell'energia **e il livello di sicurezza dell'approvvigionamento energetico previsto negli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea in materia di energia e di clima.**

Emendamento 15

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) integrare e includere gli accordi nella politica energetica europea comune, come indicato nella tabella di marcia 2050.

Emendamento 16

Proposta di decisione

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Coerenza degli accordi in materia di energia e di investimenti

La Commissione europea garantisce che gli accordi in materia di energia contenenti sezioni relative agli investimenti siano conformi alla legislazione vigente per gli accordi bilaterali in materia di investimenti. Essa garantisce inoltre il mantenimento, anche in futuro, del diritto del Parlamento europeo a partecipare agli accordi in materia di energia contenenti sezioni relative agli investimenti. In modo particolare viene tenuto conto delle raccomandazioni del Parlamento europeo per la futura politica di investimento.

Emendamento 17

Proposta di decisione

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Clausola di revisione

Clausola di revisione **e presentazione di**

relazioni

Emendamento 18

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo sulle informazioni ricevute a norma dell'articolo 3 e presenta al Parlamento europeo una valutazione completa entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente decisione.

PROCEDURA

Titolo	Meccanismo per lo scambio di informazioni in merito agli accordi intergovernativi conclusi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia		
Riferimenti	COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 15.9.2011		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	INTA 15.9.2011		
Esame in commissione	23.11.2011	8.12.2011	20.12.2011
Approvazione	26.1.2012		
Esito della votazione finale	+: –: 0:	25 1 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikiienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Št'astný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jutta Haug, Jean Roatta		